

MODULARIO
A. 22



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale delle Miniere
U.N.M.I.G. - Div. VII

Roma: 26 MAR. 1992 19

Ministero delle Finanze
Direzione Generale del
Demanio
R O M A

Prot. N. 16 Allegati
Risposta al Foglio N.
del 4

All'Intendenza di
Finanza di Pisa

oggetto: Concessione di
coltivazione di risorse geoter-
miche "Canneto".

All'Ufficio del Registro
di Volterra

Alla Sezione U.N.M.I.G.
di Roma



SEZIONE IDROCARBURI
e GEOTERMIA di ROMA
3 APR. 1992
Prot. N. 2242

e, p. c.

Al Distretto Minerario
Piazza della Stazione, 10
50123 Firenze

All' ENEL D.P.T.-V.D.A.G
casella postale 145
56100 PISA

Alla Dir.Gen.Fonti di
Energia - M.I.C.A.
DIV. VIII

SEDE

Si trasmette copia del D.M.1/8/1991 con il quale all'ENEL
é stata accordata la concessione in oggetto indicata.

Si prega l'Ufficio del Registro in indirizzo di voler
provvedere alla consegna alla Società interessata delle copie del
menzionato decreto, previo pagamento di quanto dovuto.

Il testo relativo sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia n. 4 Anno XXXVI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Donzere

CANNETO A

Si prega di indicare per ogni lettera i necessari argomenti e indirizzare nella risposta
al D. M. di Roma e alla Direzione a cui si risponde.



novato
6433

Min. Industria, Commercio e Artigianato
BAG. ROMA CENTRALE
17 SET. 1991
N. *5948*

5 OTT. 1991

Il Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

REGISTRATO alla CORTE dei CONTI

14 FEB. 1992

3 Ind. e Comm. 136

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896 relativa alla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;

Vista la legge 9 gennaio 1991 n. 9;

Visti i sottoelencati DD.MM. con cui sono stati accordati all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - ENEL - i permessi di ricerca per vapori e gas, tutti nel territorio della provincia di Pisa, zona di esclusiva Enel ai sensi della legge n. 869/1986 (art. 3, comma 6)

- 28.7.77 Poggio Bicchiaro kmq 11,61
- 28.7.77 Poggio delle Mattonelle kmq 14,51
- 9.7.80 Monteverdi Marittimo kmq 80,90
- 30.4.84 Sassa kmq 45,00

prorogati da ultimo con DD.MM. 17.1.90 e scaduti rispettivamente in data 28.7.1990 (i primi due) 9.7.1990 e 30.10.1990;

Vista l'istanza del 22 febbraio 1989 con la quale l'Enel-Unità Nazionale Geotermica - ha chiesto il conferimento di una concessione di coltivazione per fluidi geotermici da denominarsi "Monteverdi Marittimo", per la durata di 30 anni, la cui superficie di kmq 89,20 ricopriva interamente l'area dei permessi Poggio Bicchiaro e Poggio delle Mattonelle e parzialmente i permessi Monteverdi Marittimo e Sassa;

20 FEB. 1992

LANZ/IM
AA *ma*

- 2 -

Ritenuto che l'Ente ha adempiuto gli obblighi del permesso di ricerca;

Considerato:

- che l'Ente ha presentato un dettagliato studio delle valutazioni preventive delle modifiche ambientali, indotte dall'attività geotermica programmata, e delle opere di ripristino da effettuarsi al termine dei lavori;
- che le Amministrazioni indicate dall'art. 11 della legge n. 896/1986 hanno formulato parere favorevole, condizionato in taluni casi, all'osservanza di prescrizioni particolari;
- che ai fini di cui all'art. 6 della legge n. 896/1986, la risorsa geotermica del campo è da classificare come "nazionale", in quanto è economicamente utilizzabile con un progetto geotermico, che assicura una potenza termica erogabile, largamente superiore al limite di 20 MW;
- che l'UNMIG ha ritenuto opportuno ridurre l'area da kmq 89,20 a kmq 57,80, eliminando zone per cui non è previsto lo sviluppo dell'attività di coltivazione;
- che tale riduzione ha comportato l'esclusione del toponimo "Monteverdi Marittimo";

Visti il programma di lavoro e il progetto geotermico;

Visto il rapporto n. 201 del 10.1.1991 dell'Ingegnere Capo del Distretto Minerario di Firenze;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico per gli Idrocarburi e la Geotermia, espresso nella seduta del 21.2.1991;

Visto l'impegno all'effettuazione della rimessione in pristino, presentato in data 2.7.91, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n.9/1991;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di esonero dalla prestazione delle garanzie patrimoniali, prevista dall'art. 15, comma 2 legge 9/1991, presentata contestualmente all'impegno di cui sopra;

D E C R E T A

Art. 1 - All'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Unità Nazionale Geotermica- con sede in Pisa, via Andrea Pisano n. 120, (c.f. 00811720580) è accordata, per la durata di anni trenta, a decorrere dal 9 luglio 1990, la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Canneto" in territorio della provincia di Pisa, interessante i comuni di Monteverdi Marittimo, Pomarance e Montecatini Val di Cecina.

Art. 2 - L'area della concessione, come risulta da più esatta misurazione effettuata con calcolo analitico, pari a kmq 58,22 (cinquantottovirgolaventidue) è delimitata con linea continua riportata sul foglio n. 119 della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 edita dall'I.G.M. allegato al presente decreto e passante per i vertici di seguito elencati:

Vertici	Longitudine E. M. Mario	Latitudine N
a		Intersezione tra il meridiano 1° 40' ed il lato I-XII della concessione "S. Maria Montecerboli" rilasciata all'Enel con D.M. 7.10.1965
b		Coincide con il vertice VII della concessione "Torrente Secolo" rilasciata all'Enel con D.M. 7.10.1965.
c		Coincide con il vertice VI della concessione "Torrente Secolo"
d		Coincide con il vertice V della concessione "Torrente Secolo"

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, quest'opera n. Pisa del

- 4 -

e	Coincide con il vertice IV della concessione "Lustignano" rilasciata all'Enel con D.M. 22.4.70	
f	Intersezione tra il lato III-IV della concessione "Lustignano" ed il parallelo 43°10'	
g	1°44'	43°10'
h	1°44'	43°15'
i	1°40'	43°15'

I lati a-b, c-d, d-c, c-f sono rappresentati da archi di circolo massimo.

Il lato b-c coincide con il lato VII -VI della concessione "Torrente Secolo" ed è rappresentato dal tratto di sponda destra del torrente Trossa.

I lati f-g ed h-i sono rappresentati da archi di parallelo.

I lati g-h e i-a sono rappresentati da archi di meridiano.

Art. 3 - L'Ente è tenuto a corrispondere allo Stato il canone annuo pari a £. 18.630.400 (diciottomilioneicentotrentamilaquattrocento) salvo conguaglio.

Art. 4 - L'Ente è tenuto:

a) ad eseguire i lavori indicati nel programma di coltivazione del campo nelle premesse citato ed approvato con il presente decreto nonché quanto necessario all'esecuzione del progetto geotermico;

b) a corrispondere il contributo di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge 9.12.1986, n. 896 ai comuni sede di impianti di produzione di energia elettrica;

c) a far pervenire all'Amministrazione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente decreto da parte dell'Ufficio del Registro di Volterra, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei Registri Immobiliari.

d) a corrispondere allo Stato la tassa di concessione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641 e successive modificazioni;

e) ad accertarsi presso le autorità competenti che i lavori programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 e a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente.

E' comunque vietata qualsiasi attività di ricerca e coltivazione nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Art. 5 - L'Ente concessionario è tenuto, inoltre, a rispettare gli impegni assunti al fine di mitigare gli impatti ambientali del progetto geotermico con particolare riguardo:

X 1) agli interventi di recupero di ciascuna area trasformata, che dovranno essere approvati dalla competente autorità forestale;

X 2) alle misure di controllo della qualità dell'ambiente:

a) rete di monitoraggio permanente delle sostanze pericolose (arsenico, mercurio, idrogeno solforato e radon) presenti in aria al livello del suolo, con dislocazione delle stazioni di campionamento in punti strategici;

b) sistema di monitoraggio microsismico che copra tutta l'area interessata dalle attività geotermiche;

Art. 6 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente decreto, il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti in materia, comprese le prescrizioni dell'Autorità mineraria.

Art. 7 La concessione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tramite l'Ufficio del Registro di Volterra.

207

IL MINISTRO

[Handwritten signature]

Rome - 1 AGO. 1991

del
Stato
del
Regno
del
1991



Per Copia Conforme

Funz. ric. Amm. VO
[Handwritten signature]



IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA

[Handwritten signature]

111	112	113
119	120	121
127	128	129


Massa Marittima


Longitudine dal meridiano di Roma (Monte Mario)

MASSA MARITTIMA

Le coordinate geografiche sono riferite all'Ellissoide Internazionale orientato a Roma (M.Mario)

F.º 119






MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE
 Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia

Piano topografico allegato al D.M. del 1-8-1991
 relativo al la concessione di coltivazione per risorse geotermiche denominata "CANNETO"
 Accordato al L'ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA
E.N.E.L.
 Provinci a: Pisa
 Superficie in Km² : 58,22 Scala 1:100.000
 Limite della concessione

Vertici	COORDINATE GEOGRAFICHE	
	LONGITUDINE W(M.MARIO)	LATITUDINE N
a	Intersezione tra il meridiano 1° 40' ed il lato I-XII della concessione "S. Maria Montecerboli" rilasciata all'ENEL con D.M. 7/10/1965	
b	Coincide con il vertice VII della Concessione "Torrente Secolo" rilasciata all'E.N.E.L. con D.M. 7/10/1965	
c	Coincide con il vertice VI della concessione "Torrente Secolo"	
d	Coincide con il vertice V della concessione "Torrente Secolo"	
e	Coincide con il vertice IV della concessione "Lustignano" rilasciata all'E.N.E.L. con D.M. 22/4/1970	
f	Intersezione tra il lato III-IV della concessione "Lustignano" ed il parallelo 43° 10'	
g	1° 44'	43° 10'
h	1° 44'	43° 15'
i	1° 40'	43° 15'

SEZIONE IDROCARBURI e GEOTERMIA DI ROMA
 3 APR. 1992
 Prof. N.º 2242

Il Direttore dell'Ufficio




Le coordinate dei vertici di questa carta nel reticolato italiano (proiezione Gauss-Boaga, ellissoide internazionale, orientamento a M. Mario 1940) sono le seguenti:

FUSO OVEST			
N. O.	E = 1617742	N. E.	E = 1658278
	N = 4798943		N = 4799770
S. O.	E = 1618394	S. E.	E = 1659141
	N = 4761924		N = 4762750


Nelle carte sulle quali è stato tracciato il reticolato italiano, questo è indicato nella cornice con i seguenti segni convenzionali: fuso est - fuso ovest -



SERIE M 691
 FOGLIO MASSA MARITTIMA 119
 EDIZIONE 7 - IGM I

Istituto geografico militare
 Compilato nel 1953 dai rilievi del 1908 aggiornati nel 1939-48
 e dai rilievi del 1939-48

Aggiornato per le rotabili e particolari importanti nel 1953



Carta ufficiale dello Stato (Legge N.º 68 del 2-2-1960)
 Tutti i diritti di riproduzione e di rielaborazione riservati